

*Borroni'*

**STATUTO**  
DELLA CASSA DI SOCCORSO.

PER IL PERSONALE DELLA  
AZIENDA TRANVIARIA MUNICIPALE  
INTERURBANA

ARTI GRAFICHE  
FRATELLI AZIMONTI - MILANO  
Via MONVISO, 21  
IX 1942-XX

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO  
PER LE CORPORAZIONI  
di concerto col  
MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

*Veduto il R. Decreto 8 Gennaio 1931-IX n. 148 che disciplina lo stato giuridico del personale delle Ferrovie, Tranvie e linee di navigazione interna in concessione;*

*Veduta la legge 1 Agosto 1941-XIX n. 1063, che modifica il predetto R. Decreto 8 Gennaio 1931, n. 148;*

*Veduto il processo verbale dell'adunanza 23 Maggio 1941-XIX nella quale le Commissioni Amministratrici delle Casse di Soccorso del Personale addetto alla linea Monza - Trezzo - Bergamo, di quello addetto alla linea Milano - Magenta - Castano e di quello delle tranvie elettriche interurbane (ex S. T. E. L.), hanno deliberato di fondere le tre Casse di Soccorso e di proporre un nuovo Schema di Statuto per il funzionamento della nuova Cassa di Soccorso del personale addetto alle tranvie interurbane di Milano, risultante dalla fusione predetta;*

*Veduto il nuovo testo di Statuto proposto;*

DECRETA

*È approvato il nuovo testo di Statuto della Cassa di Soccorso del personale addetto al servizio della Azienda Tranviaria Municipale Interurbana, con Sede in Milano, nel testo annesso al presente Decreto, composto di n. 24 articoli.*

*Roma, addì 11 Luglio 1942-XX.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI  
(*f.to Host Venturi*)

per IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI  
(*f.to illeggibile*)

---

## STATUTO

### Art. 1.

È istituita una Cassa di Soccorso a favore del personale di ruolo addetto al servizio dell'Azienda Traviaria Municipale Interurbana (A. T. M. I.) allo scopo di assicurare sussidi in caso di malattia e di aspettativa per motivi di salute; di integrare l'indennità in caso di inabilità temporanea per gli infortuni sul lavoro ed eventualmente creare o sviluppare qualsiasi forma di assistenza sanitaria per il personale e per le famiglie.

### Art. 2.

Le entrate della Cassa di Soccorso sono costituite:

1°) da una ritenuta al personale della misura dell'1 % dello stipendio o paga, compresi gli assegni personali e le competenze accessorie sulle quali si effettua la ritenuta per la invalidità e vecchiaia. La ritenuta si fa con le stesse norme adottate per la invalidità e la vecchiaia;

2°) da un contributo dell'Azienda nella misura del 2% dello stipendio o paga compresi gli assegni personali e le competenze accessorie sulle quali viene effettuata la ritenuta del personale;

3°) dall'importo delle multe inflitte al personale, salvo quanto è disposto dall'articolo seguente;

4°) dal ricavo netto della vendita degli oggetti trovati sui treni, nelle stazioni, lungo le linee e nei posteggi e non reclamati dai proprietari in tempo utile e dalle esazioni dei diritti di sosta sugli oggetti stessi rinvenuti;

5°) dai proventi straordinari che l'Azienda credesse di assegnare in tutto od in parte in favore della Cassa e dalle eventuali donazioni, lasciti, ecc.;

6°) dagli interessi sui fondi.

#### Art. 3.

Almeno un terzo degli eventuali avanzi annuali deve essere versato al fondo di riserva fino a che questo non abbia raggiunto un ammontare uguale al triplo della media dei contributi versati nell'ultimo quinquennio, complessivamente dall'Azienda e dal personale.

L'importo delle multe inflitte al personale è destinato al fondo di riserva fino a che questo non abbia raggiunto l'ammontare di cui al comma precedente.

La rimanente somma degli eventuali avanzi o la intera somma nel caso che il fondo di riserva abbia raggiunto l'importo massimo stabilito nel comma precedente è devoluta per opere di previdenza o di assistenza per gli agenti e loro famiglie.

Al fondo di riserva sono altresì devoluti gli eventuali avanzi delle Casse di Soccorso preesistenti.

Qualora i proventi di cui all'articolo precedente non risultino sufficienti nell'anno, al disavanzo si provvede col fondo di riserva, fino alla concorrenza della metà dell'ammontare del fondo medesimo e per il resto con versamenti suppletivi uguali a carico dell'Azienda e del personale.

#### Art. 4.

Il servizio di contabilità e cassa è fatto gratuitamente dall'Azienda, la quale deve conteggiare gli interessi sia attivi che passivi sul conto corrente nella misura del 4% annuo, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'operazione

#### Art. 5.

La gestione della cassa è affidata ad una Commissione costituita di n. 8 (otto) commissari effettivi e n. 4 (quattro) supplenti, nominati rispettivamente per metà da ciascuna Associazione Professionale di 1° grado dei datori e dei prestatori d'opera.

La Commissione nomina un presidente all'infuori di essa e sceglie nel suo seno un vice presidente e un segretario.

Nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, la Commissione non abbia nominato, entro un mese dalla sua elezione, il presidente, questi è nominato dal competente Circolo Ferroviario di Ispezione.

Tutti questi uffici sono gratuiti.

I commissari, salvo che non siano revocati, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Presso la Commissione Amministratrice della Cassa è istituito un Collegio di Sindaci in numero di tre, dei quali due nominati dal Ministero delle Comunicazioni (Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione) ed uno da quello delle Corporazioni.

Art. 6.

La Commissione ha sede presso l'Azienda e si riunisce almeno una volta ogni trimestre.

Art. 7.

La Commissione delibera con l'intervento di almeno 5 (cinque) componenti.

Rientra nelle sue attribuzioni la funzione di vigilanza sul servizio di contabilità e cassa di cui al precedente art. 4, la compilazione e l'approvazione delle situazioni semestrali, di cui al successivo art. 8 ed il rendiconto annuale, nonché la nomina dei sanitari per l'accertamento delle malattie e per la cura degli agenti e delle persone della loro famiglia conviventi e a carico.

Le retribuzioni dei sanitari sono a carico della Cassa Soccorso.

Art. 8.

Ogni semestre la situazione della Cassa, dopo essere stata approvata dalla Commissione Amministrativa, è da questa portata a conoscenza degli agenti. Il rendiconto annuale è comunicato al Ministero delle Comunicazioni

(Ispettorato Generale delle Ferrovie, Tranvie ed Automobili) ed a quello delle Corporazioni.

Art. 9.

L'agente che cade ammalato dovrà senza indugio darne avviso al Superiore immediato il quale provvederà ad avvertire il Capo Servizio Sanitario della A. T. M. per gli accertamenti del caso, con le modalità stabilite dalla Commissione Amministratrice della Cassa di Soccorso mediante apposito regolamento.

Art. 10.

I medici della Cassa durante il corso della malattia dell'agente devono procedere ad ispezioni allo scopo di sorvegliare la vera durata della malattia e rilasciare analoghi certificati.

Saranno pure nominati dalla Commissione della Cassa degli incaricati che, sotto la direzione del Capo Servizio Sanitario, integreranno la sua opera di controllo degli ammalati.

Qualora tali ispezioni da parte dei medici non siano possibili per irreperibilità dell'agente nel luogo da lui indicato cessa, da parte della Cassa, durante la irreperibilità, l'obbligo di corrispondere il sussidio di malattia.

Durante la malattia l'agente non deve cambiare residenza senza darne avviso alla Commissione Amministratrice.

Il personale ammalato non può, senza giustificato motivo, rifiutare di entrare in appositi Istituti indicati dal Capo Servizio Sanitario ed approvati dalla Commissione, allo scopo di accettarne la diagnosi.

Art. 11.

Per ogni anno la Cassa corrisponde agli agenti ammalati, a cominciare dal quarto e fino al centottantatreesimo giorno di malattia, l'intero stipendio o paga e l'importo, calcolato sulla media dell'ultimo anno, delle competenze accessorie, sulle quali già si effettua la ritenuta, eccezionalmente, e quando le condizioni della cassa lo consentano, provvede alla somministrazione dei medicinali inerenti alla cura della malattia stessa.

La corresponsione del sussidio di malattia si effettua sotto l'osservanza delle seguenti norme:

*a)* il sussidio per ogni volta che l'agente è dichiarato ammalato non è concesso per i primi tre giorni di malattia;

*b)* il sussidio non può in ogni modo essere concesso per più di 180 giorni consecutivi di malattia, quando anche si tratti di un periodo di infermità dovuto a malattie diverse;

*c)* non può il sussidio stesso essere concesso per più di 180 giorni in ogni periodo di 12 mesi, comunque calcolati;

*d)* nel caso di ricaduta nella stessa malattia, regolarmente accertata dai sanitari della Cassa, il sussidio viene corrisposto a decorrere dal primo giorno della ricaduta stessa, sempre quando essa avvenga entro il decimo giorno dalla ripresa del servizio.

L'importo delle competenze accessorie è determinato con il metodo adottato per la determinazione delle ritenute, come all'art. 2.

Art. 12.

In caso di aspettativa per motivi di salute la Cassa corrisponde, per la durata di un anno, la metà dello stipendio o paga agli agenti soli o con una o due persone di famiglia a carico e due terzi se le persone di famiglia a carico superino le due. Per gli agenti, che hanno meno di cinque anni di servizio, tale trattamento è ridotto di un quarto.

Art. 13.

In caso di infortunio, la Cassa integra l'indennità per inabilità temporanea corrisposta dall'Istituto assicuratore, fino a raggiungere il trattamento stabilito dagli articoli 11 e 12.

Art. 14.

Per la corresponsione dei sussidi, di cui ai precedenti articoli, agli agenti a stipendio mensile il ragguaglio a giornata è fatto dividendo per trenta la retribuzione di ciascun agente.

Art. 15.

È in facoltà della Cassa di Soccorso, sempre che abbia le disponibilità, di provvedere con i propri mezzi al versamento all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale dei contributi stabiliti dal R. D. L. 14/4/1939 n. 636, per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

Art. 16.

I sussidi non sono concessi che in base a certificati rilasciati dal Capo Servizio Sanitario, comprovanti il decorso della malattia, eccezione fatta per coloro che, trovandosi eventualmente fuori dalla loro residenza siano colpiti da malattia per cui sia loro impossibile il ritorno in residenza.

In tal caso l'agente deve fare alla Cassa regolare denuncia corredata da un certificato medico vidimato dall'Autorità Comunale, salva e riservata alla Presidenza della Cassa di Soccorso la facoltà di procedere ad ulteriori accertamenti.

Art. 17.

Il sussidio può essere ridotto alla metà o anche negato per l'agente affetto da malattia che i medici della Cassa riconoscano dovuta a sua colpa.

Art. 18.

L'agente ammalato deve attenersi alle prescrizioni del proprio medico curante ed osservare le disposizioni del presente statuto e dei regolamenti interni della Cassa e non può allontanarsi dalla propria residenza senza l'autorizzazione del Capo Servizio Sanitario.

All'agente che non osservi le disposizioni statutarie e regolamentari e non si attenga alle prescrizioni mediche o che con simulata malattia tenti di nuocere alla Cassa Soccorso, per deliberazione della Commissione Amministrativa è sospeso o ridotto il sussidio per tutta la durata della malattia o per parte di essa, e gli è anche sospeso

il diritto a percepire sussidi per un periodo da uno a sei mesi a seconda dei casi e ciò indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari.

Per gli infortunati e per gli agenti in aspettativa valgono le norme di cui agli ultimi due capoversi dell'art. 24 del Regolamento del Personale (allegato A). (\*)

(\*) « È vietato all'agente in aspettativa per motivi di »  
« salute di occuparsi in altri impieghi lucrosi senza il »  
« consenso scritto del Direttore dell'Azienda. »

« L'agente in aspettativa per motivi di salute non »  
« può cambiare residenza se prima non abbia resa av- »  
« vertita l'Azienda sotto pena della perdita del sussidio »  
« di cui al presente articolo »

Art. 19.

Gli agenti che, per qualsiasi ragione, cessano di fare parte del personale dell'Azienda, cessano in pari tempo di far parte della Cassa, senza che possano far valere, in qualsiasi tempo, alcun diritto a rimborso, indennità o partecipazione sui fondi della Cassa.

Art. 20.

Gli agenti chiamati o richiamati sotto le armi od in servizio della M. V. S. N. durante la loro assenza continuano a far parte della Cassa, fino a che figurano nei ruoli dell'Azienda, ma per tale periodo non pagano le rispettive quote e non hanno diritto ad alcun sussidio.

Restano impregiudicate le disposizioni dell'art. 7 circa l'assistenza e la cura da prestarsi eventualmente ai componenti la famiglia dell'agente chiamato o richiamato alle armi.

Art. 21.

In caso di scioglimento della Cassa di Soccorso, per cessazione dell'attività dell'Azienda presso la quale è istituito il sodalizio, i fondi costituenti il patrimonio della Cassa sono ripartiti tra gli iscritti al momento dello scioglimento del sodalizio in proporzione dell'anzianità di servizio e dello stipendio o paga che ciascun partecipante percepiva alla detta epoca.

In caso di fusione di aziende ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, dovrà procedersi, nei modi di cui all'art. 14 del R. D. 8 gennaio 1931-IX n. 148, alla unificazione delle Casse Soccorso, istituite presso le aziende fuse, e alla conseguente unificazione dei fondi di riserva relativi.

Art. 22.

Col fondo speciale delle provvidenze e con lo speciale contributo mensile che versa il personale iscritto alla Cassa di Soccorso, integrato dal concorso dell'Azienda Tranviaria Municipale, cui è affidato il servizio curativo, gli agenti iscritti alla Cassa Soccorso e i loro familiari a carico, fruiscono i benefici di cui all'apposito regolamento del Servizio Curativo, in distribuzione al personale.

Art. 23.

La Cassa di Soccorso dà i seguenti vantaggi ai propri iscritti e familiari a carico:

a) In caso di morte di un agente in attività di servizio, agli eredi sarà dato dalla Cassa di Soccorso un

sussidio di L. 150.— per i funerali ed un sussidio di L. 400.— se l'agente non lascia più di due persone conviventi e a carico, e di L. 600.— se ne lascia più di due;

b) Sussidi una volta tanto di L. 500.— all'agente licenziato per malattia quando non abbia diritto a pensione.

Art. 24.

Agli iscritti alla Cassa di Soccorso che si trovino in imprevisto e grave bisogno finanziario per malattie prolungate o per disgrazie familiari, vengono assegnati dei sussidi straordinari sul Fondo delle Provvidenze e Previdenze.